

proposta di deliberazione n. 10/09

a iniziativa dei Consiglieri BUCCIARELLI, COMI, SANTORI, CASTELLI, ALTOMENI
presentata in data 2 marzo 2009

MODALITÀ DI NOMINA DELLA RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE MARCHE
IN SENO ALL'ASSOCIAZIONE "UNIVERSITÀ PER LA PACE"
ARTICOLO 15, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2002, N. 9

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 15 della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9: "Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale" con il quale è stata prevista l'istituzione di un'associazione denominata "Università per la Pace" con il compito di favorire lo sviluppo di iniziative in sostegno di una cultura di pace;

Dato atto che la competenza alla sua costituzione, mediante intesa tra Giunta regionale e Assemblea legislativa, è stata demandata all'Ufficio di Presidenza, che ha approvato con deliberazione 26 gennaio 2009, n. 1239/134 il testo dello Statuto dell'associazione e sta procedendo all'individuazione dei soci fondatori, nonché alle altre incombenze relative alla fase costitutiva;

Considerato che in vista della costituzione di tale associazione bisogna delineare il procedimento attraverso il quale verrà nominata la rappresentanza della Regione Marche;

Ricordato a tale proposito che lo Statuto dell'Università per la Pace ha previsto la presenza di un rappresentante della Regione Marche in ciascuno dei tre organi fondamentali, che sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti;

Ricordato inoltre che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della l.r. 9/2002, la rappresentanza della Regione Marche in seno agli organi predetti è nominata dall'Assemblea legislativa regionale;

Ritenuto sulla base della natura, degli scopi e dell'attività dell'associazione, che la rappresentanza della Regione Marche debba avere carattere

istituzionale e debba quindi essere costituita essenzialmente da consiglieri regionali;

Dato atto conseguentemente che se le nomine in questione devono riguardare consiglieri regionali, alle stesse non è applicabile il procedimento previsto dall'articolo 1, comma 4, della l.r. 5 agosto 1996, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto inoltre che, in base alla particolare competenza dell'Ufficio di Presidenza nel procedimento costitutivo di tale associazione, la nomina dei rappresentanti regionali in seno ai predetti organi possa essere demandata dall'Assemblea all'Ufficio di Presidenza stesso, previo parere della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;

Ritenuto infine opportuno in applicazione dei principi desumibili dal Regolamento interno in tema di nomine, salvaguardare in ogni caso la presenza di un rappresentante della minoranza consiliare;

Vista la proposta presentata dai consiglieri componenti dell'Ufficio di Presidenza;

D E L I B E R A

- 1) di stabilire che la rappresentanza della Regione Marche in seno all'Assemblea dei soci, al Consiglio direttivo e al Collegio dei revisori dei conti dell'associazione "Università per la Pace" sia costituita da consiglieri regionali;
- 2) di demandare all'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, la nomina dei rappresentanti della Regione Marche negli organismi di cui al punto 1), salvaguardando la presenza di un rappresentante della minoranza consiliare.